

COMUNE DI ACQUAPENDENTE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

Art. 1 - Il Regolamento

Il Comune di Acquapendente promuove e favorisce la partecipazione popolare alle attività dei pubblici poteri ed in particolare all'Amministrazione locale.

Con il presente regolamento sono istituiti, a norma dell'art. 31 dello Statuto Comunale i Consigli di Frazione quali organi di partecipazione all'azione amministrativa, disciplinandone le forme e le condizioni.

I Consigli di frazione di Torre Alfina e di Trevinano sono nominati dal Consiglio comunale su indicazione delle assemblee di frazione.

Art. 2 - Composizione dei Consigli di frazione e durata.

I Consigli di frazione si compongono di cinque Consiglieri.

I Consiglieri di Frazione sono eletti dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta sulla base di liste proposte dall'assemblea di frazione comprendenti un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

E' ammessa la presentazione anche di una sola lista con un numero di candidati almeno pari a quello dei Consiglieri da eleggere.

L'Assemblea di frazione per la proposta delle candidature è convocata dal Sindaco.

I Consigli di frazione durano in carica fino al loro rinnovo coincidente con il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 3 - Riunione dei Consigli di Frazione.

I Consigli di Frazione si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi. Si riuniscono per iniziativa del Presidente, di almeno di un terzo dei Consiglieri di Frazione, di trenta elettori della Frazione e dell'Assemblea con risoluzione approvata dalla maggioranza dei presenti e sottoscritta da almeno quindici elettori presenti all'Assemblea.

Possono essere riuniti anche su richiesta del Sindaco per urgenti deliberazioni da adottare o in caso di mancata convocazione nel termine stabilito dal primo comma.

Nei casi di richiesta le riunioni debbono avvenire entro venti giorni.

L. 11/10/02 a favore della Carta riciclata

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avvisi scritti recanti l'indicazione degli argomenti da trattare.

La documentazione essenziale deve essere contemporaneamente depositata a disposizione del Consiglio della frazione.

Gli avvisi devono essere recapitati ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, due giorni prima.

Copia della convocazione viene negli stessi termini inviata al Sindaco e al Capigruppo del Consiglio Comunale.

I Consigli di frazione deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Dalle riunioni del Consiglio di frazione viene redatto processo verbale a cura del Presidente e di un Consigliere con funzioni di segretario. Copia del verbale è trasmesso entro dieci giorni al Sindaco. È l'Assessore competente nella materia trattata.

Alle riunioni del Consiglio di frazione possono intervenire con diritto di parola:

- a) Il Sindaco, i componenti la giunta, il Capigruppo del Consiglio Comunale o consiglieri da questi delegati. Per poter partecipare alla riunione il Consiglio di frazione dovrà esprimere il voto favorevole in apertura dei lavori, su apposita richiesta degli interessati;
- b) Il primo firmatario della richiesta di convocazione di iniziativa degli elettori della frazione;
- c) un delegato dell'Assemblea eletto con la risoluzione di cui al presente articolo e con le stesse modalità.

I Consigli di frazione possono tenere riunioni di consultazione con organi di gestione sociali di servizi, organismi sindacali, Organi di altre formazioni sociali operanti nella frazione.

Per l'esame di problemi di comune interesse i Consigli di frazione possono tenere riunioni congiunte.

Art. 4 - Eleggibilità del Consiglio di frazione.

Sono eleggibili a Consigliere di frazione tutti coloro in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale, anche se non residenti nella frazione.

Consigliere di frazione decade dalla carica per assenza giustificata ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza viene accertata e dichiarata dal Consiglio di frazione.

5 - Sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

Consigliere cessato dalla carica per i motivi previsti dal presente regolamento o dalle vigenti leggi viene sostituito dal Consigliere nella prima seduta utile su indicazione dell'Assemblea di frazione.

6 - Il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Frazione è nominato dal Consiglio nella prima riunione successiva alla sua costituzione a maggioranza dei componenti.

La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere più anziano di età fino alla nomina del Presidente.

Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, o decadenza dalla carica di Consigliere o quando sia stata votata la sua revoca dal Consiglio di Frazione con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti. La proposta di revoca, presentata da almeno un terzo dei consiglieri, deve essere posta in discussione non prima di sette giorni dalla sua presentazione e non oltre quindici.

Il Presidente:

1. Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea di Frazione, curando il buon andamento delle sedute;
2. Cura il corso ai voti e alle risoluzioni del Consiglio di Frazione e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
3. Cura, secondo le deliberazioni e con le modalità indicate dal Consiglio di Frazione, i rapporti con l'Amministrazione comunale.

Le modalità previste dal primo comma del presente articolo vengono delegate a un Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.

7 - Funzioni.

I Consigli di frazione esercitano funzioni propositive e consultive nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Il Consiglio di frazione inoltra all'Amministrazione comunale proposte di deliberazioni per la soluzione di problemi amministrativi interessanti le Frazioni.

I Consigli di frazione inoltrano all'Amministrazione comunale i relativi atti di proposta, debbono essere trasmessi al Sindaco che ne cura l'inoltro ai competenti organi dell'Amministrazione comunale, i quali hanno l'obbligo nei successivi trenta giorni di comunicare ai componenti le determinazioni adottate.

Il Sindaco emette pareri obbligatori ma non vincolanti in ordine alle seguenti materie:

1. Relazione al bilancio preventivo annuale e al piano pluriennale;
2. Investimenti;

- b) Strumenti urbanistici e commerciali;
- c) piano dei trasporti e del traffico;
- d) modalità di funzionamento dei servizi operanti nella frazione.

Art. 8 - Interrogazioni.

I Consigli di Frazione hanno il potere di rivolgere interrogazioni al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale. La risposta in forma scritta viene data dall'Organo competente entro venti giorni.

Art. 9 - Pubblicità delle riunioni-accesso agli atti d'ufficio.

Le riunioni dei Consigli di frazione sono pubbliche eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

La seduta non può essere mai pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di interesse della frazione vengono affisse oltre che nella casa Comunale nei centri civici e negli altri luoghi che verranno indicati dai Consigli di Frazione.

Le deliberazioni dei Consigli di frazione, le risoluzioni delle assemblee, le petizioni, le proposte di iniziativa popolare vengono affisse nel rispettivo centro civico e negli altri luoghi stabiliti da ciascun Consiglio.

Negli stessi luoghi vengono affissi gli avvisi di convocazione degli organi che si riuniscono pubblicamente con la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Alle convocazioni dei Consigli di Frazione e delle Assemblee con il relativo ordine del giorno, nonché al contenuto delle deliberazioni e delle risoluzioni più significative, viene data la più ampia pubblicità anche con altri mezzi.

I Consiglieri di Frazione hanno diritto a prendere visione ovvero ad ottenere a titolo gratuito copia di atti e provvedimenti comunali connessi all'esercizio del proprio mandato, fatta eccezione di quelli per i quali l'apposito regolamento preveda la segretezza.

Art. 10 - Informazioni.

Il Comune e i Consigli di Frazione curano, anche in collaborazione tra loro, la più ampia informazione dei cittadini sui programmi e le realizzazioni proprie e delle altre amministrazioni pubbliche agenti nel territorio, nonché sui dibattiti svolti nei rispettivi consigli, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa più opportuni.

In ciascuna frazione è istituito un apposito servizio con il compito di fornire ai cittadini le informazioni sui servizi e le funzioni comunali che li interessano.

Art. 11 - L'Assemblea

Costituiscono l'assemblea di frazione oltre ai cittadini iscritti nella lista elettorale sezionale:

- a) I cittadini residenti nella frazione non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) i cittadini non residenti nella frazione ma che nella frazione esercitano la propria attività di lavoro o di studio;
- c) gli stranieri o gli apolidi residenti nella frazione.

Art. 12 - Riunioni delle assemblee.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di frazione o in sua assenza dal Vice Presidente ovvero dal componente più anziano dell'assemblea stessa.

E' convocata su iniziativa del Consiglio di frazione, del Sindaco o di trenta componenti l'assemblea stessa.

Gli avvisi di convocazione sono affissi in luogo pubblico a cura del Presidente del Consiglio di Frazione.

Quando viene richiesta la convocazione dell'Assemblea la stessa deve avvenire nel termine di dieci giorni.

L'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno trenta componenti e a maggioranza dei presenti.

Fossono prendere parte all'Assemblea con diritto di parola il Sindaco, i componenti la Giunta e i capigruppo consiliari qualora invitati.

Art. 13 - Funzioni dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea:

- a) indicare i candidati alla carica di Consigliere di frazione;
- b) presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della frazione;
- c) Fornire pareri richiesti dal Consiglio di frazione.
- d) Fornire pareri richiesti dal Consiglio comunale per propria iniziativa o su proposta della Giunta o del Sindaco su materie che rivestono rilevante interesse per la Frazione. In tale caso partecipa all'Assemblea una delegazione guidata dal Sindaco e composta di rappresentanti del Consiglio Comunale.
- e) proporre la decadenza del Presidente del Consiglio di frazione per gravi violazioni del presente regolamento.

Art. 14 - Centri Civici.

In ogni Frazione è istituito un centro civico ove hanno sede il Consiglio e l'Assemblea di Frazione.

In tale centro oltre ai servizi inerenti il funzionamento degli organi della frazione potranno trovare sede altri servizi decentrati.

I locali e le attrezzature del centro civico sono posti a disposizione di tutti i cittadini della Frazione per ogni tipo di attività politica, sindacale e culturale.

Art. 15 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio una volta esecutiva la deliberazione che lo approva.